

Codice A1814B

D.D. 8 giugno 2022, n. 1636

Autorizzazione idraulica n° 1805 per realizzazione opere di regimazione idraulica sul rio Gravina e rifacimento ponte in Comune di Celle Enomondo, località Merlazza. Richiedente: Comune di Celle Enomondo (AT).



ATTO DD 1636/A1814B/2022

DEL 08/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1805 per realizzazione opere di regimazione idraulica sul rio Gravina e rifacimento ponte in Comune di Celle Enomondo, località Merlazza. Richiedente: Comune di Celle Enomondo (AT).

Con nota n° 1020 del 16/05/2022, (ns. prot. n° 20537 del 16/05/2022) il Comune di Celle Enomondo, con sede in Via Roma n° 30 – 14010, Celle Enomondo (AT), Codice Fiscale 80007280052 e Partita IVA 00238280051, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, "Testo unico sulle le opere idrauliche", per la realizzazione di opere di regimazione idraulica sul rio Gravina e rifacimento ponte, in Comune di Celle Enomondo, località Merlazza.

Oggetto della progettazione è la realizzazione di interventi di mitigazione delle condizioni di pericolosità e rischio che afferiscono il rio Gravina in corrispondenza dell'attraversamento della strada comunale (Via Merlazza) che conduce alla frazione omonima; tale attraversamento risulta (così come appurato dalle verifiche idrologico-idrauliche allegate all'istanza) insufficiente a smaltire le portate di piena così che in concomitanza con gli eventi meteorici intensi, soprattutto estivi, estivi, il manufatto entra in crisi e le acque, una volta esondate dall'alveo ed allagate le aree agricole pertinentziali pianeggianti, sommergono la strada comunale nel suo tratto ricompreso tra l'incrocio tra Via Merlazza/Via Casali Boschetto e Via Merlazza/Strada Vecchia Merlazza con tiranti variabili in relazione all'entità dell'evento ma comunque tali da rendere temporaneamente non percorribile la strada con conseguente isolamento della frazione.

Il progetto prevede i seguenti interventi:

Riprofilatura dell'alveo del Rio Gravina per un tratto di c.ca 200,00 m circa a monte e 100,00 m circa a valle onde migliorarne le condizioni di officiosità idraulica; gli interventi di riprofilatura comporteranno anche un "addolcimento" delle curve d'alveo ed un consolidamento a mezzo di scogliere di un tratto di sponda più prossimo alla viabile. Le terre di scavo, come indicato sulla

specifica “Relazione sulla gestione delle materie” saranno recuperate e ricollocate in un sito indicato dall’Amministrazione Comunale.

Realizzazione, nei tratti indicati in progetto, di consolidamento spondale per mezzo di scogliera in massi ciclopici, mediante:

- scavo dell’alveo e della sponda per realizzare l’opera di consolidamento;
- realizzazione di scogliera con l’impiego di massi ciclopici con massa elevata (maggiore di 1800 kg) per contrastare il flusso idrico nei periodi di piena. Per il tratto in fondazione si prevede di intasare la scogliera con calcestruzzo Rck 20; Il tratto in elevazione sarà invece intasato a terra e rinverdito con talee;
- intaso con idoneo materiale a tergo dell’opera di consolidamento a ricostruzione dei vuoti e della scarpa sommitale del rio Gravina;
- ammorsamento, all’interno della scogliera, delle condotte di scarico esistenti (fossato stradale);

Si prevede la demolizione ed asportazione dell’esistente manufatto (ponticello molto ammalorato, caratterizzato da un impalcato con intradosso ad arco in muratura/mattoni, avente luce di larghezza pari a 2,60 m ed altezza massima di 1,40 m, in esaurimento ai lati) e la sua sostituzione con uno scatolare gettato in opera di dimensioni 5,00 x 8,00 x h 3,20 m tale da consentire il deflusso della piena con tempo di ritorno duecentennale, nel rispetto altresì del franco idraulico, così come previsto al punto C5.1.2.3 delle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018.

Le principali opere da eseguire possono essere così sinteticamente descritte:

- Rimozione barriere stradali esistenti e relativi sostegni, fissaggi ecc.
- Rimozione della pavimentazione asfaltica all’estradosso dell’attraversamento e nei due tratti di strada a monte ed a valle oggetto d’intervento. Il materiale di risulta sarà trasportato a pubblica discarica.
- Demolizione dell’attuale attraversamento, comprese spalle in muratura, soletta in c.a, tubazione metallica ed ogni altro onere necessario.
- Scavo generale di sbancamento e riprofilatura, onde far posto al nuovo manufatto cementizio, comprese opere provvisorie per allontanamento acqua ed ogni altro onere necessario. Le terre di scavo, come indicato sulla specifica “Relazione sulla gestione delle materie” saranno recuperate e ricollocate in un sito indicato dall’Amministrazione Comunale.
- Bonifica del piano di fondazione mediante fornitura, stesa e compattazione di stabilizzato recuperato da calcestruzzo, spessore 30 cm circa, ogni onere compreso.

Poiché le opere interferiscono con il corso d’acqua denominato rio Gravina, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 53, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell’autorizzazione idraulica ai sensi di quanto previsto dal Regio Decreto n° 523/1904 “Testo Unico sulle Opere Idrauliche”.

All’istanza vengono allegati gli elaborati progettuali (progetto definitivo) a firma della Progeco Engineering e dalla Progeco Geologia ed in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 26, in data 11 maggio 2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi.

In data 30/05/2022 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell’esame della documentazione tecnica allegata all’istanza la realizzazione dell’intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Gravina.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione spondale da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R

del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Le opere in oggetto non sono soggette alle procedure di fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006), preso atto di quanto stabilito dalla D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006", in particolare al suo Allegato che, al punto 3, evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di "opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua" ed in dette tipologie rientrano le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda).

Considerato che la realizzazione del nuovo manufatto comporta il taglio della vegetazione presente in prossimità dello stesso, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Decreto Legislativo n° 112/1998;
- vista la Legge Regionale n° 44/2000;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- visto il relativo Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004, modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Regolamento n° 2/R del 21/02/2013 e dal R/R. n° 4/R del 06/07/2015;
- vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013 art. 18 e Allegato A e s. m e i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Celle Enomondo, con sede in Via Roma n° 60 – 14010, Celle Enomondo (AT), Codice Fiscale 80007280052 e Partita IVA 00238280051, ad eseguire le opere di regimazione idraulica sul rio Gravina e rifacimento ponte, in Comune di Celle Enomondo, località Merlazza, come evidenziato negli elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- le scogliere dovranno essere realizzate con massi ciclopici idoneamente immorsati nella sponda e nel fondo alveo ed il paramento esterno delle stesse dovrà essere raccordato con il profilo esistente;
- le scogliere dovranno comunque essere realizzate in massi ciclopici di volume non inferiore a 0,60 mc;
- dovrà essere valutata la possibilità di un maggiore spessore ed approfondimento del piano di fondazione della berma delle scogliere che dovrà essere, in ogni caso, posizionato sotto la quota di talweg;
- all'inizio e al termine delle opere longitudinali, occorrerà prevedere, al piede delle stesse, il posizionamento, a scopo antiersivo, di alcuni massi alla rinfusa;
- i tratti di sponda, in corrispondenza delle difese spondali, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera, in particolar modo con restringimento della stessa;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. ed i. esclusivamente in corrispondenza del manufatto d'attraversamento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere rispettate le prescrizioni che saranno rilasciate dal competente Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 e della D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 (B.U.R.P. del 16/06/2011 n° 24), a seguito della comunicazione trasmessa dallo scrivente Settore con nota n° 23855/A1814B del 07/06/2022;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale del Comune di Celle Enomondo dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- Il Comune di Celle Enomondo è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per

causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo posta certificata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha **validità di 3 (tre) anni**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Il Funzionario estensore
Ing. Giuseppe RICCA

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli